

COMUNI DI BRESIMO, CIS, LIVO E RUMO PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELLA LP 3/2006 DELLA FUNZIONE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE, SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI GARA PER ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

1. Il Comune di Bresimo, in persona del Sindaco pro-tempore, Mara Dalla Torre, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale in Bresimo, Via Fontana Nuova n. 1, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 09/2017 di data 30/03/2017, codice fiscale n. 83003580228;
2. Il Comune di Cis, in persona del Sindaco pro-tempore Fabio Mengoni, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Cis, Piazza Centrale n. 5, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 13/2017 di data 19/04/2017 , codice fiscale n. 00291010221;
3. Il Comune di Livo, in persona del Sindaco pro-tempore Ferruccio Zanotelli, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Livo, via G. Marconi n. 54, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 08/17 di data 05/04/2017 , codice fiscale n. 83002860225;
4. Il Comune di Rumo, in persona del Sindaco pro-tempore Michela Noletti, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale in Rumo, Via Marcena, 21, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 09/2017 di data 30/03/2017, codice fiscale n. 83003060221;

PREMESSO CHE:

- la legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014 ha modificato la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 2006, rivedendo la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5000 abitanti salvo deroghe, se il territorio è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche, o nel caso in cui le amministrazioni avviano processi di fusione.
- le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006 ed in particolare:
 - segreteria generale, personale e organizzazione,
 - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione,
 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali,
 - ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali,
 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico,
 - servizi relativi al commercio,
 - altri servizi generali.

assicurando, peraltro, l'unicità della gestione associata per tutti i compiti e le attività così individuati, così da evitare l'istituzione di gestioni associate a geometrie variabili in cui i compiti e le attività di cui alla tabella B non convergono nell'ambito territoriale individuato.

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 bis della citata L.P. n. 3/2006, la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 avente ad oggetto :“Applicazione dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa”, ha provveduto:
 - a) ad individuare gli ambiti associativi, tra cui figura l'ambito 6.3 –costituito dai Comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo;
 - b) a definire i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori, stabilendo, in particolare, che le gestioni associate devono essere svolte mediante l'approvazione e la conseguente sottoscrizione di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 59 del T.U. dell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige;
 - c) a stabilire la tempistica per l'avvio delle gestioni dei servizi associati obbligatori, prevedendo il potere sostitutivo della Giunta provinciale in caso di mancato rispetto della medesima tempistica;
 - d) a fissare gli obiettivi di riduzione di spesa che ciascun comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio delle gestioni associate obbligatorie, obiettivo che per i Comuni dell'ambito 6.3 è fissato nell'importo complessivo di €. 291.600,00.=;
- le amministrazioni coinvolte nel processo di gestione associata non hanno condiviso un progetto per la gestione associata obbligatoria dei servizi di cui all'art. 9 bis della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 a cui fa riferimento la presente convenzione, essendo al momento stati approvati distintamente n.2 progetti, il primo formulato dai Comune di Bresimo, Cis e Livo ed un secondo dal solo Comune di Rumo.
- a seguito della presentazione dei n.2 progetti, le Amministrazioni comunali hanno comunque ritenuto opportuno procedere all'approvazione di alcune convenzioni, sulle quali era possibile raggiungere un accordo condiviso e ciò in attesa comunque della definizione di un progetto complessivo di riorganizzazione di tutti i servizi previsti;
- che tra le Amministrazioni comunali si è convenuto di avviare comunque un processo di gestione associata del Servizio Commercio e pubblici esercizi, nonché del servizio di Segreteria, essendo l'avvio di quest'ultima obbligatorio sulla base delle vigenti disposizioni in materia;
- che, al fine di garantire una conduzione economicamente più sostenibile, tra le parti si conviene che il costo attualmente sostenuto per i Segretari comunali da parte delle Amministrazioni non subisca aumenti di spesa, non riconducibili ai recenti accordi contrattuali sul personale comunale, rispetto alla situazione in essere e ciò in ossequio alle indicazioni di non procedere all'aumento della spesa per la funzione in considerazione;
- che, al fine di garantire tale risultato, risulta necessario che i due segretari attualmente dipendenti dei Comuni di Livo e Rumo non siano utilizzati solamente all'interno dell'ambito associativo 6.3, come definito dalla G.P., che comporterebbe complessivamente un aumento della spesa, come da allegata tabella, non sostenibile in relazione agli obblighi di riduzione della spesa da attuarsi entro 3 anni dall'avvio delle gestioni associate;
- che i Comuni di Bresimo e Cis, non ritenendo sostenibile un impegno finanziario superiore a quello attualmente in essere, si sono dichiarati disponibili ad acquisire all'esterno dell'ambito le ore di servizio necessarie all'espletamento dell'attività in questione;
- che, in considerazione del numero dei segretari comunali coinvolti nella presente convenzione, al fine di dare alle Amministrazioni comunali coinvolte possibilità alternative per l'affidamento degli appalti pubblici per gli importi superiori ai quali risulta possibile l'acquisizione in proprio di lavori, beni e servizi ed in attesa della definizione della gestione associata obbligatoria in tale campo, si conviene di disciplinare con la presente convenzione anche eventuali funzioni svolte in tale campo, qualora le Amministrazioni comunali non intendano avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti ed i contratti;

Riguardo ai Segretari comunali, l'art. 63 comma 2 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 2/L e s.m. prevede che "in caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 comma 2, il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento."

I percorsi professionali dei segretari di ruolo di Livo e Rumo sono praticamente speculari sia con riguardo alla qualifica che rispetto all'anzianità di servizio, essendovi solamente pochi giorni di anzianità di servizio di differenza.

Nella presente convenzione si dà atto di affidare al segretario più anziano di servizio, ai sensi dell'art.63, c.2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.2/L e s.m. le funzioni di segretario generale della gestione associata fino allo svolgimento della selezione come di seguito disciplinata.

Tutto ciò premesso,

tra le parti come sopra costituite, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 59 del Tullrocc approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss.mm, ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio segreteria generale, personale ed organizzazione.
3. Il servizio è svolto in forma associata tra i Comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo.
4. Fatta salva l'unitarietà del servizio, l'attività svolta continua ad essere giuridicamente attribuita ai singoli comuni convenzionati. Con la presente convenzione si disciplina pertanto solo l'esercizio delle funzioni in forma associata, di conseguenza il personale resta nella pianta organica del Comune di provenienza sebbene possa comunque svolgere la propria prestazione lavorativa a favore di tutti gli enti che partecipano alla convenzione.

Art. 2

(Finalità)

1. La gestione associata e coordinata del servizio segreteria è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi che si vogliono perseguire e migliorare in termini di efficacia ed efficienza attraverso la gestione associata, che vengono di seguito individuati:
 - a) portare a sistema l'insieme delle risorse umane, economiche e strumentali presenti nei Comuni aderenti, al fine della loro piena valorizzazione;
 - b) promuovere, attraverso il metodo della programmazione intercomunale condivisa, uno sviluppo equilibrato e sostenibile della spesa pubblica dei quattro Comuni tenuto conto dei vincoli di contenimento della spesa stessa;
 - c) valorizzare la funzione di sportello al cittadino sul territorio, quale forma di presidio del territorio;

- d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
 - e) assicurare l'uniformità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
 - f) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti;
 - g) armonizzare, in funzione degli obiettivi precedenti, le rispettive norme regolamentari e statutarie.
2. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse, ed è improntata secondo criteri di professionalità e assunzione di responsabilità.

Art. 3

(Enti convenzionati e Segretari comunali)

1. Per le motivazioni riportate in premessa, il Segretario titolare della gestione associata fino allo svolgimento della selezione prevista dall'art. 63 comma 2 del DPR 01.02.2005 nr. 2/L, salvo che non intervenga un accordo fra i due Segretari comunali interessati comunicato alla Conferenza dei Sindaci, è il Segretario comunale di Rumo. Al Segretario comunale di Livo, viene conferita la qualifica di Vicesegretario ad esaurimento.
2. L'eventuale procedura di selezione di cui al comma 1), da indire, vista la complessità insita all'avvio di tutte le gestioni associate e salvo accordo tra i due segretari coinvolti, entro due anni dall'attivazione di tutti i servizi rientranti nella gestione obbligatoria di cui alla L.P. 3/2006, verrà attivata e disciplinata dal Comune Capofila su proposta della Conferenza dei Sindaci, e sarà riservata ai due Segretari comunali che svolgono servizio di ruolo nei Comuni aderenti alla presente gestione associata ed inquadrati nella medesima qualifica (IV), su presentazione di domanda di partecipazione. La valutazione sarà effettuata da una Commissione, sulla base dei titoli presentati dai candidati e dell'esito di un colloquio.
3. Qualora nel corso della gestione, dovesse rendersi vacante il posto di Segretario o di Vicesegretario, rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 8ter della legge provinciale n. 27/2010 secondo il quale il limite massimo di dotazione è pari ad un segretario ogni 3.000 abitanti oppure 3 comuni. Per l'ambito territoriale di Bresimo, Cis, Livo e Rumo, che raggiunge il numero di 2.247 abitanti ma è formato da 4 comuni, dovrà quindi essere ripristinata la presenza di un Segretario e di un Vicesegretario.
In caso di cessazione dal servizio del Segretario della gestione associata trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 sopracitato secondo il quale il Vicesegretario ad esaurimento conserva il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dai contratti collettivi. La presente convenzione potrà essere rivista in esito a modifiche contrattuali nel frattempo definite.
4. In considerazione delle necessità logistiche, tecniche ed organizzative dei territori interessati si prevede un'equa e razionale ripartizione dei compiti e delle funzioni in capo al Segretario e Vicesegretario ad esaurimento, si stabilisce che al termine del periodo transitorio di cui al comma 6 del presente articolo si provvederà ad assegnare i Comuni con decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci in cui si prevede che ognuno dei due segretari si assuma le funzioni di pertinenza del servizio segretariale in due comuni (di cui 1 quello ove è attualmente inquadrato) oppure che uno dei 2 titolari di sede assuma le funzioni in 3 dei comuni convenzionati (di cui 1 quello ove è attualmente inquadrato) e l'altro rimanga nel Comune in cui lo stesso è inquadrato, dando facoltà a quel Comune di convenzionarsi con altro Ente al fine di garantire un minor esborso economico complessivo per i Comuni in gestione associata,
5. La sede dell'ufficio di segreteria viene individuata presso il Comune di Livo che svolge le funzioni di Comune capofila per il servizio di segreteria, dando atto che potrà essere

modificata in relazione a quanto verrà stabilito nel progetto generale di futura predisposizione e relativa all'organizzazione delle gestioni associate di tutti i servizi previsti.

NORMA TRANSITORIA

6. Al fine di mantenere inalterata la spesa riferita ai Segretari comunali, si dà atto che in via transitoria le Amministrazioni comunali di Bresimo e Cis si impegnano a ricercare, con convenzione da stipularsi con altro/i Ente/i la figura che assolverà le funzioni di Segretario comunale all'interno dei due enti, impegnandosi comunque a garantire un adeguato livello di disponibilità di personale al servizio complessivo. Analogamente le Amministrazioni comunali di Rumo e Livo si impegnano a stipulare convenzioni con altri Enti in modo da mantenere in linea con gli obiettivi di risparmio fissati dalla Giunta Provincia di Trento, la propria spesa per il servizio in questione. I due segretari comunali di Livo e Rumo svolgeranno autonomamente le funzioni di pertinenza del servizio segretarile (assistenza agli organi, rogito dei contratti se richiesto e funzioni direttive, eventuale ruolo di datore di lavoro, responsabile anticorruzione e trasparenza) nei rispettivi Comuni in cui sono inquadrati ovvero Livo e Rumo, mentre tali funzioni verranno svolte nei Comuni di Bresimo e Cis dal Segretario individuato dalle Amministrazioni comunali secondo quanto sopra previsto. La durata di tale periodo transitorio è fissata al massimo fino al 31.12.2019.

Art. 4

(Organizzazione dell'ufficio comune)

1. I Segretari comunali per il funzionamento del servizio segreteria e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvalgono del personale e delle risorse strumentali assegnate dai comuni convenzionati, secondo le modalità indicate dai successivi articoli 5 e 6. Sono inoltre a disposizione dei Segretari gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 5 (Risorse umane)

1. Oltre ai Segretari comunali di cui al precedente art. 3, il servizio segreteria si avvale del personale in servizio presso i rispettivi Comuni.
2. In caso di assenza o impedimento del personale stesso, qualora il singolo Comune convenzionato non riesca a fare fronte alle esigenze attraverso personale proprio, vige l'obbligo di sostituzione reciproca anche usufruendo di soluzioni tecnologiche attivabili da remoto, secondo le direttive impartite dai Segretari per i Comuni di rispettiva competenza.
3. Sussiste l'obbligo di supplenza fra i Segretari comunali in servizio. In caso di riduzione del numero dei segretari in servizio al di sotto della dotazione prevista dall'art. 8 ter della LP 27/10, i Comuni interessati potranno richiedere al Servizio Autonomie Locali la nomina di un segretario a scavalco.
4. Al personale che presta attività secondo quanto disposto dai precedenti commi spetta il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, per recarsi da uno all'altro degli enti aderenti in base ai criteri stabiliti per le missioni dei dipendenti comunali. Le spese sono esclusivamente a carico dell'ente nell'interesse del quale le prestazioni vengono effettuate.
5. In caso di accesso/recesso diretto del personale dalla propria residenza all'ente presso cui effettua il proprio servizio, allo stesso spetta il rimborso delle spese di viaggio eccedenti il chilometraggio tra la sua residenza ed il Comune di appartenenza. Tale spesa è a carico dell'ente nell'interesse del quale le prestazioni vengono effettuate.

Art. 6
(Beni e strutture)

1. Gli Enti presso cui il servizio segreteria è tenuto ad operare, provvedono a dotare gli uffici delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario e straordinario del servizio stesso.

Art. 7
(Disciplina applicabile)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del servizio segreteria come delineato all'art. 3, sono disciplinati dagli atti statutari, regolamentari e di indirizzo approvati dai rispettivi Enti.

Art. 8 - (Funzionamento del servizio segreteria)

1. Ai Segretari comunali sono assegnate le funzioni attribuite dai PEG ovvero dagli atti di indirizzo dei singoli Comuni associati.
2. Ai segretari comunali, oltre alle funzioni segretarili di cui al comma precedente compete in relazione a tutti e quattro i Comuni, collaborare con le Amministrazioni all'attività di indirizzo strategico della gestione associata, nonché il coordinamento generale del servizio e degli operatori favorendo momenti di stabile confronto e di lavoro in squadra.

Art. 9
(Conferenza dei Sindaci)

1. La funzione di indirizzo programmazione, verifica e controllo del servizio di segreteria è svolta attraverso l'organismo di coordinamento previsto dal progetto di gestione associata, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci. I Sindaci possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un Assessore delegato. Alle riunioni possono partecipare tutti i segretari interessati ed almeno uno di essi, che redige il verbale della seduta. Possono essere invitati a presenziare, se necessario, altro personale degli enti interessati.
2. Almeno una volta all'anno, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Conferenza dei Sindaci si riunisce per individuare gli obiettivi e programmare le attività del servizio di segreteria per il nuovo anno, verificare e controllare lo stato di attuazione della gestione associata e l'adeguatezza della presente convenzione.
3. Altre norme per il funzionamento della Conferenza, potranno essere stabilite di volta in volta dai Sindaci dei comuni aderenti, di comune accordo.
4. I Sindaci, su iniziativa singola o congiunta, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della Conferenza per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1).

Capo III
Rapporti tra soggetti convenzionati

Art. 10
(Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e non è tacitamente rinnovabile.
2. La presente convenzione è suscettibile secondo le esigenze che concretamente potranno

presentarsi nel tempo, di modifiche ed integrazioni con deliberazioni uniformi dei Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati e previa proposta della Conferenza di cui all'articolo 9.

3. Trattandosi di gestione associata obbligatoria di cui alla LP 3/2006, non è ammesso il recesso unilaterale e volontario degli enti aderenti prima della scadenza di cui al comma 1).

Art. 11

(Rapporti finanziari e garanzie)

1. I Comuni aderenti alla convenzione assumono a proprio carico e ripartiscono la spesa riferita ai soli Segretari comunali mentre il costo complessivo del restante personale non verrà soggetto a riparto in quanto lo stesso rimane assegnato fisicamente al Comune di appartenenza, fatti salvi i casi di obbligo di sostituzione vicendevole di cui al precedente articolo 5 comma 8. In proposito si specifica che:
 - le ferie maturate e non godute dai Segretari comunali alla data di avvio della presente convenzione, restano ad esclusivo carico dei Comuni di provenienza;
 - le spese per le missioni o trasferte svolte dai segretari, se di interesse comune, contrario saranno ripartiti in parti uguali tra gli enti interessati. In caso contrario saranno esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.
2. Nella fase transitoria, di cui all'art.3 comma 6, la quota a carico di ciascun comune è determinata in ragione del tempo potenzialmente impiegabile dai Segretari, presso ciascun Comune e come stabilito dalle convenzioni stipulate con gli altri Enti, seppur in linea generale le ore di servizio assicurate saranno le seguenti:
 - Bresimo: 8/h. settimanali;
 - Cis: 8/h. settimanali;
 - Livo: 18/h. settimanali;
 - Rumo: 20/h. settimanali

Tali disponibilità orarie potranno variare qualora cambi l'impegno dei Segretari e/o del restante personale addetto alla segreteria, nei singoli Comuni. La modifica di dette disponibilità orarie potrà essere operata dalla Conferenza dei Sindaci e recepita dai singoli Comuni aderenti con atto di Giunta.

Esaurita la fase transitoria soprarichiamata, la suddivisione della spesa verrà "proporzionata al numero di ore svolte dal Segretario e dal Vice Segretario della gestione associata" a favore dei 4 comuni dell'ambito. In ogni caso tale modalità di ripartizione potrà essere modificata a seguito della definizione di un criterio generale di ripartizione della spesa per le singole gestioni associate come verrà definito nel progetto generale che verrà predisposto relativamente a tutte le funzioni in gestione associata obbligatoria.

3. Ogni comune, a quel punto, aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza secondo le seguenti scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno sulla base delle previsioni di spesa;
 - 50% entro il 30 marzo dell'anno successivo sulla base del rendiconto.
4. Il preventivo e il rendiconto delle spese inerenti il servizio di segreteria, viene predisposto dal Comune capofila.

Capo IV

Art.12

Disciplina dell'attività in materia di svolgimento di procedure di gara per acquisizioni di beni, servizi e lavori

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 36 ter 1 della L.P. n.23/9 i Comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente.
2. Nei casi in cui è obbligatoriamente previsto che si agisca mediante gestione associata oppure mediante utilizzo della centrale di committenza, i Comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo possono alternativamente, in relazione alle proprie scelte organizzative oppure alla complessità della procedura di scelta del contraente, oppure per i carichi di lavoro esistenti al momento della scelta, rivolgersi alla Stazione centrale di Committenza (attualmente APAC) oppure servirsi dell'opera di uno dei Segretari.
3. In tal caso lo svolgimento del servizio avverrà mediante l'utilizzo della piattaforma Mercurio da parte del Segretario di Rumo utilizzando gli strumenti già in dotazione al Comune di Rumo. La verifica dei requisiti delle imprese aggiudicatrici spetterà al Comune di Rumo, mentre l'assunzione del provvedimento a contrarre-compreso l'individuazione delle imprese da invitare, la predisposizione e la stipula del contratto di affidamento spetterà al Comune richiedente il servizio. In assenza del Segretario, le sue funzioni potranno essere esercitate dal Vice Segretario della gestione associata.
4. La ripartizione delle spese avverrà in base alle ore di servizio di personale utilizzato nell'espletamento delle procedure, mentre i canoni per l'utilizzo della piattaforma Mercurio verranno suddivisi in base al numero dei procedimenti attivati
5. Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse dedicate al servizio, i Comuni di Bresimo, Cis e Livo autorizzano il Comune di Rumo a stipulare, in nome e per conto della presente gestione associata, convenzioni con altri Enti, per i quali non sussiste l'obbligo di gestione associata dei servizi, con i quali si suddividerà sia la spesa per l'attivazione e l'assistenza di cui al servizio Mercurio attivato dal Comune di Rumo, sia il compenso incentivante al Segretario comunale determinato in base a specifico accordo tra tutte le parti utilizzatrici.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 12

(Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
uno dalla Conferenza dei Sindaci;
il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trento.
- 2- Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 13

(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede del servizio segreteria per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Segretario e il Vicesegretario ad esaurimento della gestione associata, ognuno per la parte di competenza.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESIMO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CIS

IL SINDACO DEL COMUNE DI LIVO

IL SINDACO DEL COMUNE DI RUMO